

## La lunga strada dell'equiparazione tra filiazione legittima e naturale

**Indice:** 1. Introduzione. 2. La residuale discriminazione tra filiazione naturale e filiazione legittima nel diritto vigente. 3. Le disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. 4. Le disposizioni del disegno di legge delega del 16 marzo 2007. 5. Conclusioni comparatistiche.

### 1. Introduzione.

Il 16 marzo 2007 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge delega in materia di filiazione onde equiparare la filiazione naturale nata al di fuori del matrimonio o da matrimonio putativo a quella legittima secondo il dettato normativo previsto dall'art. 30 della Costituzione Repubblicana e alla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Tale disegno di legge specifica nel dettaglio quali siano i principi e i criteri direttivi generali che devono essere rispettati nella promulgazione della riforma. Con questo disegno di legge delega, il legislatore intende superare le discriminazioni residuali sopravvissute alla legge di riforma del diritto di famiglia del 1975<sup>1</sup>. In questo contributo si delincono sommariamente i contenuti delle disposizioni in materia di filiazione attualmente vigenti, della giurisprudenza che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha emanato sul divieto di discriminazione nel combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e del testo del disegno di legge nonché si traggono le conclusioni sui limiti dello stesso.

### 2. La residuale discriminazione tra filiazione legittima e filiazione naturale.

È noto che l'ordinamento giuridico italiano distingue tra la filiazione legittima e la filiazione naturale. La prima riguarda la nascita di figli da genitori uniti dal vincolo matrimoniale ai sensi degli artt. 231 c.c. e seguenti. Si tratta di una serie di presunzioni secondo cui i figli nati entro all'interno di un certo periodo dalla celebrazione del matrimonio sono considerati concepiti dal marito della madre. La filiazione naturale, invece, non si serve di presunzioni per accertare la paternità del figlio nato da donna non coniugata. Codesta differenza è collegata al dovere di fedeltà nei rapporti sessuali cui sono tenuti i coniugi dal momento della celebrazione del matrimonio. Da questa concezione, molto radicata nel sentire comune sia per motivi di ordine sociale, sia per motivi di ordine religioso, discendono le conseguenze sullo status dei figli in considerazione dell'esistenza o meno del vincolo di coniugio tra i genitori. Nonostante il dettato costituzionale previsto dall'art. 30, il quale al primo comma prevede che "È dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio", tale distinzione è superstita anche alla riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha scardinato la tradizionale visione giuridica e sociale del diritto di famiglia e del residuo storico della potestà del *pater familias* quale perno della vita familiare.

---

<sup>1</sup> Il differente trattamento che il codice del 1942 riservava ai figli naturali rispetto a quelli legittimi trova le sue radici storiche nel diritto romano dove si distinguevano i *fili iusti* o *legitimi* dai *naturales* o *vulgo concepti*. Tale distinzione è riuscita a sopravvivere alla Rivoluzione francese trasmettendosi nel Code Napoléon, nei codici preunitari e nel codice civile italiano del 1865, che di quello francese era una traduzione pressoché letterale.

Il mutamento della percezione è ben sintetizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che il precetto costituzionale "indirizza il legislatore ad una regolamentazione del tema informata al principio del dovere (nel senso di obbligo) del genitore di mantenere, istruire ed educare i figli in funzione del solo fatto materiale della procreazione e senza alcun vincolo con il riconoscimento formale della paternità o maternità naturale; al principio (...) per cui il diritto al mantenimento deve trovare la sua fonte immediata nel fatto della procreazione e non nello status formale di figlio naturale"<sup>2</sup>.

Tuttavia, giustificata dalla persistente discriminazione tra filiazione legittima e filiazione naturale, insiste tuttora la dicotomia tra *favor veritatis* e *favor legitimitatis*<sup>3</sup>. Tale bipartizione, risalente nel tempo, considera prioritario l'interesse super-individuale della famiglia rispetto alla verità della paternità, nella stima, generalmente accettata a livello sociale, che gli effetti giuridici del rapporto personale e giuridico intercorrente tra i genitori, possa riflettersi anche sui figli. Infatti, esiste a questo proposito un orientamento di legittimità consolidato<sup>4</sup> il quale afferma che non è possibile attribuire valore preminente ed assoluto alla verità biologica rispetto a quella legale, in quanto l'art. 30, co. 4 Cost. afferma che "la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità", [quindi] ne consegue che viene demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella biologica".

Il precetto costituzionale, al suo terzo comma, assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima<sup>5</sup>. Tale disposizione offre una sottolineatura che pare in contraddizione implicita con quanto precedentemente affermato, ovvero considera il rapporto della filiazione dalla prospettiva "orizzontale" della famiglia legittima invece che dalla prospettiva "verticale" del rapporto di filiazione conseguente ad un atto procreativo. Infatti, il terzo comma dell'art. 30, se avulso dall'interpretazione in combinato disposto con gli artt. 2, 3, co.1 e 30 co.1, diventa suscettibile di assumere le valenze più diverse, a seconda della differente qualità e quantità di diritti che l'interprete intende riconoscere<sup>6</sup>. La dottrina conservatrice<sup>7</sup>, infatti, ha letto nella citata disposizione il fondamento costituzionale per considerare la preminenza della famiglia legittima sulle altre formazioni sociali che permettono lo sviluppo della personalità umana. Tale dottrina discriminerebbe la filiazione naturale sia sul piano personale, sia sul piano patrimoniale, in una lettura discriminatoria della filiazione che non può più trovare

<sup>2</sup> Cass., 1 aprile 2004, n. 6365, in *Fam. e Dir.*, 2005, 31

<sup>3</sup> Il bilanciamento tra le esigenze dello *favor filiationis* e la verità biologica risente delle influenze dovute a certe condizioni sociali e storiche. Quale esempio si può considerare una nota sentenza risalente al 1949 che avalla l'utilizzo indiscriminato del *favor legitimitatis* anche in un caso della nascita di un figlio di pelle scura in una coppia di coniugi di pelle chiara. Nonostante l'evidenza conclamata dell'adulterio, la Corte d'appello di Firenze ritenne assorbente il rapporto di coniugio e insormontabile lo status *filiationis* irreversibilmente consolidato del minore nato in costanza di matrimonio (Corte d'Appello di Firenze, 19 aprile 1949, in *Mon. Trib.*, 1949, 29).

<sup>4</sup> Tra le altre, Cass., 8 settembre 1995, n. 9463, in *Mass. Giur. It.*, 1995; Id., 17 agosto 1998, n. 8097, *ibidem*.

<sup>5</sup> La dottrina osserva che la discriminazione a carico della filiazione naturale si fonda sulla finalità di conferire dignità e quindi di rafforzare la sola famiglia legittima, piuttosto che su motivazioni etiche (M. Sesta, in AA. VV. (M. Sesta, B. Lena, B. Valignani), *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Milano, 2001, p. 6. Le voci contrarie osservano che l'obiettivo mirato del legislatore fosse la "repressione delle unioni non coniugali", nel senso di "un rafforzamento della famiglia intesa come istituzione con eminenti caratteri pubblicistici" (G. Ferrando, *La filiazione naturale e la legittimazione* in *Persone e famiglia* (trattato a cura di P. Rescigno), Torino, 1997, Vol. III, p. 107).

<sup>6</sup> F. Naddeo, *La filiazione naturale*, in *Il diritto di famiglia* (a cura di G. Autorino Stanzone), 2006, Vol. IV, p. 73.

<sup>7</sup> C. Grassetti, *I principi costituzionali relativi al diritto di famiglia*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana diretto da P. Calamandrei e A. Levi*, Firenze, 1950, p. 307.

conforto nella Carta costituzionale interpretata in senso evolutivo nel suo complesso. In contrapposizione a questa lettura, la dottrina e la giurisprudenza risaltano il primo comma dell'art. 30 della Costituzione, secondo il quale il rapporto di filiazione è garantito come "valore originale e non dipendente, qualunque ne sia il titolo"<sup>8</sup>. Sempre nella prospettiva costituzionale vi è chi legge una contrapposizione relativamente alla concezione della famiglia, intesa come legittima, quale "luogo costituzionalmente privilegiato per lo sviluppo della personalità dell'individuo, in virtù di un *favor matrimonii*"<sup>9</sup> con la posizione del figlio naturale interessato all'inserimento nell'ambito della famiglia legittima. Il diritto del figlio alla convivenza con il proprio genitore, seppure non costituzionalizzato esplicitamente, costituisce il principale strumento della realizzazione delle situazioni soggettive di figlio e di genitore, tuttavia viene ammesso il sacrificio di tale posizione di fronte alla necessità di tutelare l'armonia e l'ordine interno della famiglia legittima<sup>10</sup>.

In attuazione delle disposizioni costituzionali, il legislatore della riforma del 1975 ha parificato i figli naturali e quelli legittimi per quanto concerne l'aspetto relativo ai diritti e doveri derivanti dalla costituzione del legame di filiazione, cioè per il mero fatto della procreazione, infatti "nel nostro ordinamento il riconoscimento del figlio naturale comporta, a norma dell'art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, compreso quello dell'assunzione dello status genitoriale, e, quindi, dell'obbligo di mantenimento, a partire, ovviamente, dalla nascita del figlio"<sup>11</sup>.

Il riconoscimento del legame di filiazione naturale può avvenire sia volontariamente da parte del genitore, sia attraverso l'accertamento giudiziale ex artt. 261 e 267 c.c. Ne consegue che la disciplina degli obblighi di mantenimento, educazione e istruzione, di reciproci doveri tra genitori e figli, di potestà genitoriale, di usufrutto legale e di obblighi alimentari<sup>12</sup>.

La formale distinzione tra i due status filiationis, tuttavia, persiste in alcuni aspetti dell'impianto legislativo, come dimostrato dalla stessa collocazione sistematica di rinvio con cui il codice disciplina la filiazione naturale, nonché dalla permanenza dell'istituto della legittimazione, che non avrebbe più senso qualora non vi fossero differenziazioni tra le due categorie di figli<sup>13</sup>.

Dall'indagine sul dato legislativo oggettivo risultano alcuni evidenti fattori di differenziazione del trattamento tra figli legittimi e figli naturali. Questi sono rappresentati dalla disciplina dell'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima, nel meccanismo di attribuzione del cognome (anche se attualmente tale disciplina è sottoposta a proposta di modifica legislativa *de iure condendo*), nonché nella posizione successiva nell'ipotesi di concorso tra figli legittimi e figli naturali<sup>14</sup>. Invece è più complesso ricondurre nei parametri

<sup>8</sup> Citazione testuale di P. Zatti, *Rapporto educativo ed intervento del giudice*, in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società* (a cura di M. De Cristofaro, e A. Belvedere), Milano, 1980, p. 280

<sup>9</sup> M. Bessone, *Commento all'art. 29*, in *Commentario della Costituzione fondato da G. Branca*, Bologna – Roma, 1976, p. 35. Aderisce a questa tesi, F. Naddeo, *Op. cit.*

<sup>10</sup> F. Naddeo, *Op. cit.*

<sup>11</sup> Cass., 22 novembre 2000, n. 15063, in *Giust. Civ.*, 2001, I, 1296.

<sup>12</sup> F. Naddeo, *Op. cit.*

<sup>13</sup> Sull'attualità del ruolo dell'istituto della legittimazione si vedano, G. Tamburrino, *La filiazione*, in AA. VV., *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Atti del Convegno di Verona*, 14 – 15 giugno 1985, Padova, 1986, p. 160; A. Palazzo, *Legittimazione*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990, p. 4. La dottrina contraria, invece, afferma che la permanenza di tale istituto nell'ordinamento non sia più giustificata alla luce dei principi costituzionali, tra gli altri, C. M. Bianca, *Diritto Civile. Vol. II, La famiglia. Le successioni*, Milano, 1989, p. 289.

<sup>14</sup> Anche se certa dottrina rileva come le cautele previste dall'art. 252 c.c. relative all'inserimento dei figli naturali nella famiglia legittima siano rispettose del principio di compatibilità posto dall'art. 30 Cost. (F. Naddeo, *Op. cit.*, p. 76).

di costituzionalità la ratio dell'art. 537, co. 3, secondo il quale, fermo restando il disposto del secondo comma che stabilisce l'identità delle quote di figli legittimi e naturali stabilisce che ai primi spetta il diritto di commutazione, cioè la facoltà di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la quota spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. In caso di opposizione la decisione viene rimessa all'autorità giudiziaria, che valuterà le circostanze concrete personali e patrimoniali degli eredi. La dottrina<sup>15</sup> è critica, in quanto concorda sulla necessità di interpretare la norma in senso restrittivo, circoscrivendo il potere del giudice di dare la prevalenza agli interessi dei figli legittimi solo quando i beni caduti in comunione ereditaria (corrispondano ad un patrimonio comune di affetto o di lavoro, rispetto al quale il figlio naturale sia rimasto estraneo, come nel caso dell'immobile adibito a casa familiare ovvero l'azienda di famiglia<sup>16</sup>.

*3. Le disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo.*

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali venne firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è attualmente ratificata da 46 Stati (i membri del Consiglio d'Europa) non prevede disposizioni dirette esplicitamente a regolare il tema della filiazione<sup>17</sup>. La Corte europea dei diritti dell'uomo tutela il tema applicando le disposizioni dell'art. 8 CEDU, il quale protegge la vita privata e familiare, nonché dell'art. 12 che garantisce il diritto al matrimonio. Queste due disposizioni vengono lette dalla Corte in combinato disposto con il divieto di discriminazione enunciato dall'art. 14 CEDU<sup>18</sup>. La giurisprudenza della Corte afferma che "la situazione da valutare è la possibilità concreta di due soggetti di stabilire e mantenere legami di tipo familiare<sup>19</sup>". Tale interpretazione estensiva è stata fortemente influenzata sia dalla evoluzione della percezione sociale della nozione di famiglia, sia dai significativi fenomeni demografici e migratori da altre nazioni verso l'Europa con il conseguente inevitabile intreccio di culture<sup>20</sup>. Nello stesso momento va evidenziata la intrinseca variabilità e discrezionalità delle scelte nazionali in materia familiare onde bilanciare gli interessi individuali e quelli collettivi<sup>21</sup>.

La giurisprudenza della Corte afferma che la protezione della vita privata e familiare implica la piena tutela delle relazioni familiari nell'effettività del loro svolgimento, con particolare attenzione al caso concreto. Nell'ambito della protezione dell'art. 8 CEDU trovano tutela sia le relazioni fondate sul matrimonio, sia quelle tra genitori e figli naturali. Queste vengono intese in senso assai ampio dalla Corte: essa include anche quelle che si alimentano nella consuetudine di vita, si tratti dell'unione derivante dalla convivenza more

<sup>15</sup> C. M. Bianca, *Diritto civile, cit.*, p. 120; AA. VV. (F. S. Azzariti, G. Martinez, G. Azzariti) *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1979, p. 216.

<sup>16</sup> F. Naddeo, *Op. cit.*

<sup>17</sup> La Convenzione europea per la tutela dei diritti umani e la salvaguardia delle libertà fondamentali è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata e resa esecutiva nell'ordinamento italiano con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

<sup>18</sup> R. Bin, *Art. 14, Divieto di discriminazione*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e la salvaguardia delle libertà fondamentali*, (a cura di S. Barole, B. Conforti, G. Raimondi), Padova, 2001, p. 413; N. Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law*, Cambridge, 2002, p. 174; AA. VV., (R. Gordon, T. Ward., T. Eicke), *The Strasbourg Case Law*, London, 2001, p.1353.

<sup>19</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 24 aprile 1996, *Boughanemi v. France*, Raccolta, 1996, 593.

<sup>20</sup> V. Zeno Zencovich, *Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare*, in *Commentario CEDU cit.* p. 314.

<sup>21</sup> V. Zeno Zencovich, *Op. cit.*

uxorio esistente tra un uomo e una donna, ovvero tra il partner e i figli dell'altro. Anche se il principio di eguaglianza tra figli naturali e figli legittimi non è espressamente previsto dagli articoli della Convenzione, esso è desumibile dall'interpretazione del combinato disposto degli artt.8 e 14 CEDU. Con specifico riguardo al rapporto di filiazione, la Corte di Strasburgo ha chiaramente escluso che in nome del rispetto della vita familiare sia possibile discriminare tra figli naturali e figli legittimi. È il fatto stesso della nascita a far sorgere un legame tra genitore (o i genitori) e il minore<sup>22</sup>. A questi principi si ispirano le più evolute legislazioni europee, come quella tedesca, che in materia riconoscono l'unicità dello status di figlio, indipendentemente dalla nascita di questo all'interno del vincolo matrimoniale o al di fuori di esso.

A parere di chi scrive sembrerebbe interessante proporre l'analisi di alcune interessanti decisioni della Corte dei diritti umani nell'ambito toccato dalla proposta di riforma del disegno di legge delegato approvato dal governo il 16 marzo scorso onde verificare in che misura si attiene alle disposizioni convenzionali e della giurisprudenza di Strasburgo. In codesta prospettiva assume importanza fondamentale la ormai storica decisione della Corte di Strasburgo *Marckx contro Belgio*<sup>23</sup>, dove lo stato belga venne condannato perché la legislazione nazionale sulla filiazione naturale al di fuori del matrimonio determinava il sorgere di effetti giuridici esclusivamente fra la madre nubile che aveva riconosciuto la figlia minore, ma non nei confronti dei familiari della madre e del resto della società. Onde permettere l'esplicarsi di tali effetti e superare la grave discriminazione tra la filiazione legittima e quella naturale, la madre intraprese la procedura di adozione della propria figlia naturale<sup>24</sup>.

A questo proposito, la Corte di Strasburgo statui che seppure l'art. 8 CEDU presupponga l'esistenza di una famiglia, il testo convenzionale non fa differenze tra famiglia "legittima" e famiglia "illegittima". Queste parole non si addicono alla termine "ciascuno" e si accordano con il divieto di discriminazione, nonché si fondano sul presupposto della nascita ai sensi dell'art. 14 CEDU. In aggiunta a ciò la Corte osserva che l'art. 8 si applica alla vita familiare sia delle famiglie legittime, sia delle famiglie c.d. illegittime, in quanto la madre si assume le responsabilità della figlia fin dal momento della sua nascita e si è costantemente presa di cura di lei. Ne consegue che è continuamente esistito un rapporto familiare vero e proprio tra madre e figlia. La vita familiare viene quindi rispettata ai sensi dell'art. 8 CEDU qualora non vi siano interferenze statali con l'esercizio dei diritti previsti dal secondo comma del medesimo articolo<sup>25</sup>. Delineati gli obblighi negativi a carico dello Stato, la Corte di Strasburgo si sofferma sugli obblighi positivi affinché la vita familiare sia effettivamente tutelata e rispettata. In questo senso, "lo Stato determina nel suo sistema legale interno il regime applicabile a certe famiglie, come quelle composte esclusivamente da madre nubile e suo figlio, deve essere comunque garantita loro una vita familiare normale. Secondo la lettura che la Corte dà dell'art. 8 ciò significa che nelle leggi nazionali devono esistere strumenti che rendano possibile l'integrazione del bambino nella sua

<sup>22</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 giugno 1988, *Berrehab contro Paesi Bassi*, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

<sup>23</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 giugno 1979, *Marckx contro Belgio*, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

<sup>24</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 giugno 1979, *Marckx contro Belgio*, cit.

<sup>25</sup> Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare. 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

famiglia dal momento della nascita. Lo Stato è libero di scegliere diversi mezzi, resta necessario il rispetto rigoroso dei parametri dell'art.8.1 e dell'art. 8.2 CEDU<sup>26</sup>».

Inerente al tema della distinzione tra *favor veritatis* e *favor legitimitatis* è il caso *Kroon contro Olanda*<sup>27</sup>. Si tratta del concepimento e della nascita di un figlio mentre la madre si trovava in costanza di matrimonio con un uomo che non era il padre del bambino. La legge olandese affermava, vista la costanza di matrimonio della madre e la presunzione di paternità del marito, che non era possibile al padre biologico riconoscere il figlio. Esaurite le vie di ricorso interne, i genitori si rivolsero ai giudici di Strasburgo, affermando che in questi casi dovrebbe essere considerato innanzitutto l'interesse bambino alla conoscenza della verità sul padre biologico. Al contrario, le autorità olandesi affermavano che andava tutelata la necessità di certezza di attribuzione di paternità e dell'affidamento dei terzi. Tali interessi prevalevano su quelli del padre e del minore e che ciò non comportava la violazione della Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo. La Corte di Strasburgo affermò che «la nozione di «vita familiare» ai sensi dell'art. 8 non è limitata esclusivamente alle relazioni fondate sul matrimonio ma ricomprende anche le altre relazioni di fatto intraprese al di fuori del vincolo matrimoniale. Ne consegue che la vita in comune è un requisito, ma non l'unico, sufficiente a dimostrare la costanza dei legami familiari di fatto<sup>28</sup>. La Corte argomentò che l'art. 8 CEDU protegge gli individui dalle azioni arbitrarie delle pubbliche autorità sulla loro vita familiare. La definizione di tali azioni non viene precisata affinché l'equo bilanciamento degli interessi degli individui e il margine di apprezzamento dello Stato possa essere regolato a seconda del contesto. In questo senso, i principi affermati dalla Corte nella sua giurisprudenza, fissano che dove viene stabilita l'esistenza di un legame familiare con un bambino, lo Stato deve porre in atto le misure opportune che rendano possibile lo sviluppo di tale legame e lo salvaguardino già a partire dal momento della nascita o il prima possibile onde integrare il figlio nella sua famiglia<sup>29</sup>. Nel caso specifico, esisteva a carico dell'amministrazione olandese un'obbligazione positiva che rendesse in grado il padre naturale di riconoscere il figlio e stabilire con lui un vincolo giuridico genitoriale valido. L'impossibilità di riconoscere la filiazione costituiva un'illegittima interferenza dell'amministrazione olandese nella vita privata e familiare dei ricorrenti<sup>30</sup>. Nell'opinione della Corte, il rispetto della vita familiare deve prevalere sulla presunzione legale che, come in questo caso, superi la verità dei fatti accertati e i desideri di adeguamento della verità legale ad essa, con l'osservazione che in tale situazione nessuno beneficia realmente di qualcosa. Ne consegue che, pur avendo riguardo al margine di libero apprezzamento a favore dello stato, i Paesi Bassi hanno mancato di assicurare ai ricorrenti il rispetto alla loro vita familiare riconosciuta dalla Convenzione<sup>31</sup>.

Del pari, ha grande importanza la decisione *Mazureck contro Francia*<sup>32</sup> in tema di eguaglianza nei diritti successori indipendentemente dal titolo della filiazione, in quanto viene stabilito che vi è violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, relativo alla protezione dei diritti di proprietà, qualora la legge nazionale non riconoscesse pari diritti successori ai tanto ai figli

<sup>26</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 13.06.79, *Marckx contro Belgio*, cit.

<sup>27</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 ottobre 1994, *Kroon contro Olanda*, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

<sup>28</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 ottobre 1994, *Kroon contro Olanda*, cit. Nello stesso senso si veda, *Keegan contro Irlanda* del 26 maggio 1994, Serie A no. 290, pp. 17-18, par. 44.

<sup>29</sup> *Kroon contro Olanda*, cit.

<sup>30</sup> *Kroon contro Olanda*, cit.

<sup>31</sup> *Kroon contro Olanda*, cit.

<sup>32</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 1 febbraio 2000, *Mazureck contro Francia* in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

legittimi quanto a quelli naturali. La Corte europea dei diritti dell'uomo, adita dal ricorrente figlio adulterino della *de cuius*, rilevava che questi lamentava la violazione del combinato disposto dell'art.1 del Protocollo n. 1 della CEDU in merito ad una lesione della proprietà privata sull'asse ereditario che gli spetterebbe; dell'art.14 relativo al principio di non discriminazione ed infine riguardo all'art.8 concernente il rispetto della vita familiare. Il ricorrente affermava di essere stato discriminato nella divisione dei beni ereditari in quanto figlio adulterino. La Corte osservò che al momento del decesso della madre, il ricorrente e il suo fratello uterino erano diventati titolari automaticamente di diritti successori sull'asse ereditario materno ai sensi degli artt. 745, 757 e 760 del codice civile francese. Il patrimonio ereditario, quindi, era in comunione tra i due fratelli. La Corte constatò che in ragione della condizione di figlio adulterino, il ricorrente si vide dimezzare, a vantaggio del fratello uterino, la sua parte di eredità cui avrebbe avuto diritto se fosse stato o figlio naturale o figlio legittimo, e che questa disuguaglianza veniva espressamente prevista dall'art. 780 del codice civile francese. Quindi si può affermare che vi è stata discriminazione tra i due fratelli, ai sensi dell'art. 14 CEDU, il quale proibisce di trattare in maniera differente situazioni comparabili<sup>33</sup>.

Accertata la disparità, la Corte verificò se essa potesse essere giustificabile, ovvero, sempre ai sensi dell'art. 14 CEDU, fosse supportata da una causa oggettiva e ragionevole ovvero perseguisse uno scopo legittimo proporzionato con i mezzi adoperati per raggiungerlo. Inoltre, la Corte ricordò che lo scopo di protezione delle famiglie legittime può venire considerato legittimo, ma vanno presi in considerazione gli strumenti attraverso i quali tale scopo viene attuato. A questo proposito, si osserva che nello specifico, la Corte non trovò nessuna ragione che giustificasse la discriminazione nel trattamento della divisione ereditaria fondata sulla nascita fuori dal vincolo matrimoniale; in quanto venivano imputati al ricorrente fatti che non erano a lui ascrivibili, ovvero la penalizzazione nella divisione dell'asse ereditario a causa del suo status di figlio adulterino. Con riguardo a questi elementi, la Corte concluse che non vi era proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito<sup>34</sup> dalla legge successoria francese.

#### 4. *Le disposizioni del disegno di legge delega del 16 marzo 2007.*

Il disegno di legge delega del 16 marzo 2007 ed intitolato "Modifiche alla disciplina in materia di filiazione" presenta aspetti significativi ed allo stesso tempo contraddittori.

Il primo articolo del medesimo è rubricato "Diritti e doveri dei figli". Al primo comma prevede la modifica dell'intitolazione del titolo nono del libro primo del codice civile che, dall'attuale "Della potestà dei genitori" sarebbe sostituita dalla più ambiziosa formula "Dei diritti e doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli", aggiungendo una certa enfasi ridondante. Il disegno di legge delega prevede l'aggiunta di due commi al testo dell'attuale art. 315 c.c., già riformato nel 1975. Esso muterebbe la sua attuale rubrica con l'intestazione "Diritti e doveri dei figli", la quale riassume, vestendole di forma di legge, le ultime correnti dottrine in tema del rapporto familiare<sup>35</sup>, ovvero: che "il figlio ha diritto di essere

<sup>33</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 1 febbraio 2000, Mazureck contro Francia, cit.

<sup>34</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 1 febbraio 2000, Mazureck contro Francia, cit.

<sup>35</sup> In questo senso, tale disposizione sembrerebbe accogliere i postulati di quella dottrina la quale afferma la sussistenza di un diritto fondamentale per il figlio, ovvero del "diritto all'amore". Questo diritto "tutela l'interesse del figlio di ricevere quella carica affettiva di cui l'essere umano non può fare a meno al tempo della sua formazione". Il diritto all'ascolto dei figli minori dimostra anche in ambito giuridico la mutata natura della famiglia: da struttura gerarchica a comunità di convivenza e solidarietà. Coerente in questo senso è il mutamento della percezione della potestà dei genitori, che da espressione di potere e di proprietà, è divenuta un ufficio da esercitare nell'interesse del figlio: in questo senso il Regolamento CE 2001/2003 usa il termine

mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Il secondo comma del medesimo articolo supera le intenzioni programmatiche supra manifestate e prosegue affermando che il “figlio ha altresì diritto di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti e, se capace di discernimenti, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”, abbassando l’età per l’ascolto dei minori da 16 a 14 anni. Il disposto normativo dell’attuale art. 315 c.c. diventerebbe il nuovo terzo comma del testo riformato<sup>36</sup>.

Il disegno di legge delega prevede l’introduzione di un art. 315 bis nel codice civile. Tale articolo sembrerebbe essere la chiave di volta del disegno di legge delega in quanto, al suo primo comma, stabilisce che “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Nella lettura del secondo comma del medesimo art. 315 bis si nota come la riforma sia stata limitata nella sua portata. La prima parte del testo del secondo comma recita: Le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli senza distinzioni”, mentre nella seconda parte contiene una clausola – limite, ovvero “salvo che si tratti di disposizioni specificamente riferite ai figli nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio”.

Siffatta disposizione, ancora passibile di emendamenti migliorativi, lascia spazio solo ad un mero mutamento “nominale”, si potrebbe dire quasi “di etichetta” dello stato della filiazione nell’ordinamento italiano. Sullo sfondo vi è la questione, già affrontata dalla Corte di Strasburgo, del riconoscimento della filiazione secondo la verità legale rispetto alla verità biologica. Sembrerebbe trattarsi di un punto secondario rispetto al raggiungimento della uguaglianza formale e sostanziale degli stati di figlio proclamati dal primo comma del medesimo art. 315 bis. Invece l’importanza della questione è primaria. Qualora venisse accolto il testo così formulato, si continuerebbe, attraverso le pieghe delle parole, a considerare la suddivisione tradizionale della filiazione, ovvero riflessa dello stato coniugale dei genitori; mentre va privilegiata la verità del concepimento indipendentemente dalle presunzioni di paternità che regolano la materia, come riconosciuto dalla citata sentenza della Corte di Strasburgo *Kroon contro Olanda*.

Questo punto cruciale influenza le riforme che il disegno di legge delega intende apportare. Che si tratti di una modifica formale è chiaramente illustrato dal testo dell’art. 2, b) del testo citato. Esso prevede la “sostituzione, nei codici e nelle altre leggi vigenti, delle espressioni “figli legittimi” e “figli naturali” con le espressioni “figli nati nel matrimonio” e “figli nati

---

di “responsabilità genitoriale”, termine che si trova anche nel linguaggio giuridico di common law (C. M. Bianca, *La filiazione: bilanci e prospettive a trent’anni dalla riforma del diritto di famiglia*, in *Trenta anni dalla riforma del diritto di famiglia*, Milano, 2005, p. 95).

<sup>36</sup> Tuttavia si ricorda il consolidato orientamento di legittimità il quale afferma che “l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c.c. non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. Deve, pertanto, in via generale escludersi che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia” (Cass. 3 aprile 2002, n. 4765, in *Mass. Giur. it.*, 2002; Id., 21 febbraio 2007, n. 4102, in *CED Cassazione*).

fuori dal matrimonio” e delle espressioni “filiazione legittima” e “filiazione naturale” con le espressioni “filiazione nel matrimonio” e “filiazione fuori del matrimonio”, nei casi in cui la distinzione assume rilevanza; eliminazione di ogni distinzione non necessaria”. Come insegna l’esperienza comparatistica, qualora si consideri esclusivamente il rapporto insito nell’atto procreativo, qualunque distinzione interna o esterna al matrimonio diventa superflua e discriminatoria.

Nonostante le intenzioni dichiarate, il disegno di legge delega approvato dal consiglio dei ministri non raggiunge questo scopo, e lo si può notare anche dal testo delle disposizioni in esso contenute, per esempio, l’art. 2, lett a) include esclusivamente un mutamento di intitolazioni delle rubriche degli articoli nonché si limita all’unificazione dei due primi capi del titolo settimo in un unico capo<sup>37</sup>.

All’art. 2 lett. c) del disegno di legge si prevede la c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato, della prova della filiazione e degli effetti anche verso i figli nati fuori del matrimonio; mentre il punto d) tratta della estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all’articolo 235 primo comma, numeri 1, 2, e 3 del codice civile, nel rispetto dei principi di ordine costituzionale<sup>38</sup>. In questo caso si tratterebbe quindi di una differente regolazione della presunzioni assolute e relative di paternità. Si ricorda che, data la difficoltà obiettiva di esperire una prova diretta della paternità, il legislatore è ricorso alla presunzione fondata sull’art. 231 c.c., il quale semplicemente dispone che “il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

La parte del disegno di legge delega che dovrebbe essere più innovativa riguarda il punto e) del citato articolo 2, ovvero la modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio<sup>39</sup>. In questo contesto è possibile fare riferimento agli effetti che la

---

<sup>37</sup> Il testo dell’art. 2 lett a) del ddl delega prevede “l’ unificazione dei capi primo e secondo del titolo settimo del libro primo del Codice civile in un capo unico intitolato "Dello stato di figlio", apportando tutte le modifiche conseguenti e in particolare: sostituzione della intitolazione della sezione prima del capo primo ("Dello stato di figlio legittimo") con la intitolazione "Della presunzione di paternità"; sostituzione della intitolazione della sezione seconda del capo primo ("Delle prove della filiazione legittima") con la intitolazione "Delle prove della filiazione"; sostituzione della intitolazione della sezione terza del capo primo (Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e reclamo della legittimità") con la intitolazione "Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e reclamo dello stato di figlio"; conversione del paragrafo primo del capo secondo ("Del riconoscimento dei figli naturali") nella sezione quarta intitolata "Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio"; conversione del paragrafo secondo del capo secondo ("Della dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale") nella sezione quinta intitolata "Della dichiarazione giudiziale della paternità e maternità"; abrogazione della sezione seconda del capo secondo del titolo settimo del codice civile e delle altre disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione”.

<sup>38</sup> Si tratta dei casi in cui a) i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita; b) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche soltanto di generare; c) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

<sup>39</sup> Il testo del disegno di legge delega all’art. 2, lett. e) prescrive: e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, con la previsione che: 1) il riconoscimento produca effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che lo effettua; 2) sia necessario l’assenso del figlio che ha compiuto i quattordici anni; 3) il riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, sia consentito solo previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio, e che la disciplina della dichiarazione giudiziale di paternità e di

citata giurisprudenza della corte di Strasburgo sembrerebbe aver avuto su codesta tematica, in particolare, che il riconoscimento produca effetti anche nei confronti di coloro che hanno vincoli di parentela con il genitore che lo effettua<sup>40</sup>. Tale modifica avrebbe quale primo ed immediato effetto quello di mutare lo status di consanguinei in quello di parenti dei figli nati fuori dal matrimonio per quanto riguarda gli ascendenti e i collaterali dei genitori. Il secondo importante effetto riguarda il riconoscimento dei diritti di successione intestata e del diritto alla partecipazione all'impresa familiare<sup>41</sup>.

Altri punti importanti della riforma concernono la modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento, con la previsione di imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine per l'esercizio dell'azione per gli altri legittimati (art. 2, lett. f); l'unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio (attualmente regolate con norme di rinvio) (art.2, lett. g); nonché l'adattamento e riordino dei criteri di collegamento di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato", anche con l'individuazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione dei principi della presente legge e di quelli affermati nella giurisprudenza civile e costituzionale.

A completamento del quadro di riforme, l'art. 3 prevede altresì le conseguenti modifiche al regolamento dello stato civile previsto dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

##### 5. Conclusioni comparatistiche

La relazione di accompagnamento al disegno di legge delega recante modifiche alla disciplina in materia di filiazione afferma che la distinzione sostitutiva di filiazione nata dentro al matrimonio o fuori dal matrimonio è rispettosa del dettato costituzionale in quanto il terzo comma della Costituzione assicura ogni tutela ai figli nati fuori dal matrimonio, purché compatibile con la garanzia della famiglia legittima.

In effetti il disegno di legge delega non ha superato la logica compromissoria che permea molti aspetti dell'ordinamento italiano (non ultimo i noti e discussi "Dico"<sup>42</sup>). Ciò risulta ancora più evidente agli occhi del comparatista che confronta il proprio ordinamento con un altro ordinamento europeo di civil law, come quello tedesco. In Germania la legge di riforma del diritto di filiazione (*KindRG*<sup>43</sup>) conosce solo i "figli", senza ulteriore qualificazione. Nell'ordinamento germanico, le designazioni "legittimo", "naturale" ovvero la nascita in costanza o fuori dal matrimonio non influiscono più sullo *status* del figlio. Tale riforma è stata preparata per molto tempo, sia dal Ministero federale della Giustizia, sia dalla dottrina<sup>44</sup>, tuttavia è stato il *Bundesverfassungsgericht* ha sottolineare la necessità della

---

maternità e quella del riconoscimento siano anche in tali casi adeguate ai principi di ordine costituzionale; 4) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata alla disciplina in materia di affidamento condiviso, prevedendo il consenso dell'altro coniuge e l'ascolto degli altri figli conviventi; 5) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o dichiarato da un'altra persona;

<sup>40</sup> Si vedano le già citate sentenze *Marckx contro Belgio* e *Mazurek contro Francia*.

<sup>41</sup> C. M. Bianca, *La filiazione*, cit., p. 92.

<sup>42</sup> Si tratta del noto disegno di legge sui Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (DICO), approvato in Consiglio dei ministri del 8 febbraio 2007.

<sup>43</sup> La riforma della filiazione tedesca "*Kindschaftsrecht*" è stata approvata dal Parlamento tedesco il 25 settembre 1997 ed è entrata in vigore il 1 luglio 1998 (A. Diurni, *La riforma del Quarto Libro del BGB: il nuovo diritto di filiazione*, in *Annuario di diritto tedesco*, Milano, 1998, p. 47; D. Henrich, *La riforma del diritto di filiazione in Germania*, ibidem, p. 33;

<sup>44</sup> A. Diurni, Op. cit.

realizzazione, in accordo con l'art. 6 Abs 5 GG<sup>45</sup>, di una effettiva uguaglianza tra prole legittima e prole naturale, tra genitori legittimi e genitori naturali<sup>46</sup>.

La riforma tedesca è stata influenzata direttamente dall'art. 9, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989<sup>47</sup> la quale afferma il diritto del minore ad un rapporto personale ed a un contatto diretto con i genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo benessere. La dottrina rileva come nella Convenzione manchi una distinzione tra filiazione legittima e naturale, ovvero tra filiazione in costanza di matrimonio ovvero al di fuori di esso, da cui si può dedurre che si proceda sul presupposto della parità dei genitori in relazione alla responsabilità dei figli<sup>48</sup>.

In conclusione si sottolinea come l'atto procreativo rimanga indifferente alla esistenza o meno di un vincolo matrimoniale tra i genitori ovvero alle necessità di compromessi tra diverse concezioni e visioni della famiglia riferibili a differenti fazioni politiche. Ciò che dovrebbe essere rilevante sul punto è la assunzione di responsabilità dei genitori nei confronti di chi viene al mondo con il riconoscimento dell'efficacia delle conseguenze giuridiche in capo al nuovo nato nelle relazioni affettive, parentali e patrimoniali. Sotto questo aspetto si può fondatamente affermare che la strada da percorrere per il raggiungimento dell'effettiva equiparazione tra la filiazione nata in costanza di matrimonio ovvero al di fuori del matrimonio sia ancora lunga e incerta.

Elena Falletti

---

<sup>45</sup> Il testo del citato art. 6 della Grund Gesetz recita: 1. Il matrimonio e la famiglia sono sotto la tutela particolare dell'ordinamento statale. 2 La cura e l'educazione dei figli sono un diritto naturale dei genitori e un dovere che incombe innanzitutto a loro. Sulla loro attività veglia la comunità statale. 3. Contro la volontà dei titolari del diritto all'educazione, i figli possono essere separati dalla famiglia solo in base ad una legge, e soltanto se i titolari mancano al loro dovere o se per altre ragioni i figli rischiano di essere abbandonati. 4. La madre ha diritto alla tutela e all'assistenza della comunità. 5. Ai figli nati fuori del matrimonio la legge deve offrire le medesime condizioni per lo sviluppo fisico e psichico e per la posizione nella società della quale godono i figli legittimi [AA. VV. (A. Anzon, J. Luther). *La Legge Fondamentale tedesca*, Milano, 1997, p. 45].

<sup>46</sup> BVerfG, 7 marzo 1995, in FamRZ, 1995, p. 789. Si osserva che nel *Familiengesetzbuch (FGB)* in vigore nella DDR a partire dal 1965 era già prevista la posizione uniforme dei figli naturali e dei figli legittimi. Al momento della Riunificazione del 1990, quando è stato abrogato il *FGB*, la modernità di alcune delle disposizioni di questo, tuttavia, sono state recepite dalla nuova *KindRG* (A. Diurni, *Op. cit.*).

<sup>47</sup> ratificata in Germania nel 1992 ed in Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176.

<sup>48</sup> A. Diurni, *Op. cit.*